



Diritto d'autore e fotografia: ultime sentenze

Autore : Redazione

Data: 03/05/2019

Diritti d'autore; fotografia; pubblicazione foto su sito internet; pubblicazione autorizzata; restrizioni; funzione documentale, editoriale e commerciale della fotografia.

Se manca il consenso degli interessati è vietata la diffusione dell'immagine di persone note? Il consenso alla divulgazione della propria immagine a fini pubblicitari è sempre revocabile? Qual è la funzione della **fotografia**? Scoprilo in questo articolo. Troverai le



sentenze più recenti su fotografia e **diritto d'autore**.

Divulgazione dell'immagine e consenso dell'interessato

Ai sensi dell'art. 10 c.c., nonché degli artt. 96 e 97 della Legge n. 633 del 1941 sul diritto d'autore, la **divulgazione dell'immagine** senza il consenso dell'interessato è lecita soltanto se ed in quanto risponda alle esigenze di **pubblica informazione**, non anche quando sia rivolta ad altri fini (pubblicitari, commerciali, ecc.).

Di conseguenza l'illecito utilizzo della **immagine altrui**, ai sensi dell'art. 10 c.c. si configura quando la sua divulgazione, in fotografia o in **filmati pubblici**, non trovi ragione in finalità di informazione, ma nello **sfruttamento** - in difetto di consenso dell'interessato - commerciale o pubblicitario.

Tribunale Torino sez. I, 27/02/2019, n.940

Foto su internet: è vietato pubblicarle?

La nozione di "comunicazione al pubblico", ai sensi dell'art. 3, par. 1, della Direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella **società d'informazione**, deve essere interpretata nel senso che essa ricomprende la messa in rete su un sito internet di una **fotografia** precedentemente pubblicata, senza restrizioni atte ad impedire che venisse scaricata e con l'autorizzazione del titolare del diritto d'autore, su un altro **sito internet**.

Corte giustizia UE sez. II, 07/08/2018, n.161

Diritto d'autore sulle fotografie

In tema di cessione dei diritti d'autore sulle **fotografie**, la previsione di cui all'art. 89 della legge sul diritto di autore, n. 633 del 1941, nello stabilire la regola secondo cui la cessione del negativo o di analogo mezzo di riproduzione della fotografia comprende, salvo patto contrario, la cessione dei diritti previsti nell'articolo precedente, sempreché tali diritti spettino al cedente, non regola affatto il caso opposto, ossia quello nel quale l'**autore delle fotografie** abbia trattenuto il **negativo** (o l'analogo mezzo di riproduzione) limitandosi a cedere all'editore una copia stampata di esso, atteso che in tal caso l'esistenza del patto di unica riproduzione deve essere provata attraverso gli ordinari mezzi, non potendo risultare da una inesistente presunzione di legge.



[Cassazione civile sez. VI, 14/11/2017, n.26949](#)

Consenso alla divulgazione della propria immagine a fini pubblicitari

Ai sensi degli artt. 96 e 97 della l. n. 633 del 1941 sul diritto d'autore, la divulgazione dell'immagine senza il **consenso dell'interessato** è lecita soltanto se ed in quanto risponda alle esigenze di pubblica informazione, non anche quando sia rivolta a **fini pubblicitari**; in questo caso, il consenso, anche laddove racchiuso in una clausola contrattuale, conserva la propria natura giuridica di atto unilaterale avente ad oggetto non il diritto all'immagine (personalissimo ed inalienabile) bensì soltanto l'esercizio di tale diritto e avente come carattere essenziale la revocabilità in ogni tempo, qualunque sia il termine pattuito per la **pubblicazione dell'immagine** a fini pubblicitari, ed a prescindere dalla **pattuizione di un compenso**.

Cassazione civile sez. I, 29/01/2016, n.1748

Protezione del diritto d'autore

Per l'ottenimento della protezione del diritto d'autore, la creatività non può essere esclusa per il solo fatto che l'opera consista in idee e nozioni semplici, oppure già **riprese** in altre opere; al contrario, essa anche può riguardare le modalità con cui l'opera viene realizzata, purché le stesse siano idonee a distinguerla sia dalla passiva **raffigurazione tecnica**, sia dalle altre creazioni esistenti.

Nel caso specifico delle **riproduzioni fotografiche**, tali modalità di realizzazione, per poter dare origine ad un'opera creativa, devono concretarsi in un'attività di interpretazione del dato oggettuale, cioè in un'attività che, muovendo - anche (ma non necessariamente) mediante specifiche scelte tecniche - dalla lettura di quel dato secondo la personalità dell'autore, si proponga di isolare e di trasmettere al fruitore il nucleo comunicativo ed emotivo racchiuso nell'opera.

Corte appello Milano Sez. Proprieta' Industriale e Intellettuale, 20/05/2013, n.2065

Diritto esclusivo di riproduzione

A norma degli artt. 88 e 90 della legge 633/1941 spetta all'**autore di una fotografia** non creativa il **diritto esclusivo di riproduzione** nonché il diritto di essere



menzionato quale autore della medesima. La **tutela del fotografo**, secondo quanto si evince dall'art. 90, è però subordinata al fatto che gli esemplari della fotografia rechino il **nome del fotografo** o della ditta da cui il fotografo dipende e la data dell'anno di produzione della fotografia, non potendosi altrimenti considerare abusiva la sua produzione, a meno che il fotografo non provi la mala fede del riproduttore.

Nella fattispecie, dal **sito web** di provenienza delle **immagini** si evince il nome della ditta, ma non c'è sull'esemplare della foto l'indicazione dell'anno di produzione. Va considerato a questo proposito che la data serve a mettere i terzi in grado di sapere se il **diritto sulla fotografia** si è estinto per decorso del termine di venti anni dalla **produzione** (art. 92).

In caso di mancanza della data la mala fede va intesa come **consapevolezza**, da parte del riproduttore, che la fotografia è ancora tutelata dalla legge in quanto eseguita in un'epoca non eccedente i venti anni. La **prova della consapevolezza** può ritenersi raggiunta nella presente causa per via presuntiva.

Tribunale Bari Sez. Proprieta' Industriale e Intellettuale, 06/02/2012, n.435

Opera dell'ingegno e carattere creativo

In tema di diritto d'autore, il concetto giuridico di creatività cui fa riferimento la norma ex art. 1 l. n. 633 del 1941, non coincide con quello di creazione, **originalità** e novità assoluta, riferendosi, per converso, alla personale e individuale espressione di un'oggettività appartenente alle categorie elencate, in via esemplificativa, nell'art. 1 della stessa l. citata.

Un'**opera dell'ingegno** riceve - pertanto - protezione a condizione che sia riscontrabile in essa un atto creativo, seppur minimo, suscettibile di manifestazione nel mondo esteriore.

La **creatività**, quindi, non può essere esclusa soltanto perché l'opera consiste in idee e nozioni semplici, ricomprese nel **patrimonio intellettuale** di persone aventi esperienza nella materia.

(Nella specie, una casa editrice aveva incaricato un fotografo di realizzare un servizio fotografico sui luoghi visitati da Goethe in Sicilia e, quindi, riservatisi i diritti editoriali di venti fotografie facenti parti del servizio, aveva pubblicato un volume con tali foto con la descrizione degli stessi luoghi fattane da Goethe. Essendo stato posto in vendita - da altro editore - un **catalogo** con le stesse foto e accompagnato dagli stessi brani,



la prima società aveva agito per la tutela dei propri diritti. In applicazione del principio di cui sopra la Suprema Corte ha affermato che nella specie la originalità del libro fotografico va valutata non in ragione della idea, consistita nell'illustrare brani letterali del **viaggio di Goethe** in Italia con foto dei luoghi descritti dallo scrittore, bensì nel modo in cui detta idea è stata sviluppata e, cioè, in base ai brani letterari scelti e alle foto utilizzate ai fini della illustrazione dei luoghi nonché nella scelta stessa dei luoghi).

Cassazione civile sez. I, 28/11/2011, n.25173

Come rendere identificabile l'autore della foto?

Per le esigenze proprie del **procedimento cautelare** avviato per inibitoria dell'uso di fotografie per violazione dei diritti ex artt. 2 n. 7 o 87 l.a. il GD può limitarsi a rilevare che una parte consistente delle foto in questione può essere protetta ex art. 87 l.a., e può rinviare l'accertamento dell'eventuale piena tutela del **diritto d'autore** alla fase successiva di merito.

La previsione dell'art. 90 l.a. è rispettata mediante l'indicazione del nome dell'autore di una fotografia in maniera collettiva insieme a quello degli autori di altre **fotografie pubblicate** dal medesimo volume, in modo sufficiente a rendere identificabile l'**autore** di ogni singola foto da parte di altri editori eventualmente interessati ad una nuova **pubblicazione**.

Tribunale Milano Sez. Proprietà Industriale e Intellettuale, 24/12/2007

Fotografia: quali funzioni ha?

Le **foto** c.d. semplici, riproducenti oggetti materiali, beneficiano della **tutela dei diritti** connessi a quelli d'autore quando insieme alla funzione meramente **documentale** (di tali oggetti) abbiano anche funzioni aggiuntive, quali quella **editoriale** e **commerciale** (nella specie, è stato riconosciuto il diritto allo sfruttamento esclusivo da parte del **fotografo** di foto raffiguranti materiale ospedaliero, già inserite in un catalogo).

Cassazione civile sez. I, 21/06/2000, n.8425

Il valore artistico della fotografia

La fotografia gode della **tutela del diritto di autore**, quale opera fotografica a sensi dell'art. 2 n. 7 l. 22 aprile 1941 n. 633 nel testo modificato dal d.P.R. n. 19 del 1979,



quando presenti valore artistico, ossia quando abbia carattere creativo. Godono invece della tutela più limitata di cui agli art. 87 ss. legge cit., come oggetto di diritti connessi, le **fotografie** nelle quali manchi tale **connotazione artistica**.

Il **diritto di utilizzazione esclusiva** del fotografo, di cui all'art. 88 legge cit. è tutelato quando non si tratti di opera eseguita in adempimento di un contratto di lavoro o di foto di cose di committente (nella specie il fotografo aveva consegnato al committente i **rullini fotografici** emettendo la relativa fattura, senza porre limitazioni alla cessione).

Cassazione civile sez. I, 04/07/1992, n.8186

Risarcimento del danno

È illecita e dà luogo a risarcimento del danno la **pubblicazione di prodotti fonografici** priva delle indicazioni prescritte dall'art. 62 l. sul diritto d'autore n. 633 del 1941 e con la riproduzione di foto dell'artista senza il suo **esplicito consenso**.

Tribunale Roma, 21/03/2002

Note:

Autore immagine: fotografo di [yurakrasil](#)